

Studio Nicco

Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio – Lomazzo Dott.sa Elisabetta

Consulenti del Lavoro

Carcare, 30/07/2012

A tutti i Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONE PERIODICA LAVORATORI SOMMINISTRATI

Si comunica ai gentili clienti che il Ministero del Lavoro, con propria nota del 3 luglio 2012, ha chiarito i termini per la comunicazione periodica, a cura degli utilizzatori, contenente il numero e i motivi dei contratti di somministrazioni conclusi a seguito dell'introduzione dell'apparato sanzionatorio in caso di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione.

Come è noto l'articolo 24 comma 4 del D.Lgs. n.276/03 ha previsto che l'utilizzatore sia tenuto, ad inoltrare un'apposita comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

- a) prima della stipula del contratto di somministrazione, o entro 5 giorno ove ricorrano ragioni di urgenza o necessità
- b) **ogni dodici mesi (prendendo a base l'anno solare)**

La citata comunicazione deve contenere i seguenti parametri:

- ✓ numero e motivi dei contratti di somministrazione conclusi;
- ✓ durata dei suddetti contratti;
- ✓ numero e qualifica dei lavoratori interessati.

In caso di mancato assolvimento il D.Lgs. n.24/12 ha introdotto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra € 250,00 e € 1.250,00.

Per quanto riguarda l'adempimento iniziale, lo stesso andrà effettuato possibilmente prima dell'inizio della prestazione e solo in caso di eventi eccezionali entro i 5 giorni dall'inizio.

L' adempimento annuale dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno: in sede di prima applicazione la scadenza sarà quindi il 31 gennaio 2013 (**relativamente al periodo 06/04/2012 31/12/2012**). Per gli anni successivi ferma restando la scadenza del 31 gennaio dell'anno successivo il periodo da considerare sarà dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Pertanto gli utilizzatori che non effettueranno le sopra riportate comunicazioni entro le date previste dalla norma incorreranno nell'applicazione della misura sanzionatoria sopra riportata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.